

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R I C O R R E

GIANNA MARIA GARBELLI (C.F. GRBGN M58M48 L682P), in proprio e quale titolare della **DITTA INDIVIDUALE GMG PRODUCTION di Gianna Garbelli** (P.IVA 06239100156), residente/con sede in Milano, Via Ripa di Porta Ticinese n. 33, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Vannicelli (C.F. VNNFNC67T02H501B) con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Varrone, 9, fax: 06.233248761, Posta Elettronica Certificata: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELLA CULTURA**, in Persona del Ministro *pro-tempore*
la **DIREZIONE GENERALE CINEMA DEL MINISTERO DELLA CULTURA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;
la **SOTTOCOMMISSIONE DI ESPERTI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E, PER QUANTO OCCORRER POSSA, NEI CONFRONTI DI THE FAMILY S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del decreto n. 1437 del 18.05.2021, notificato in pari data, con il quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ha approvato la graduatoria relativa alla terza sessione anno 2020 della selezione per la concessione di contributi selettivi per le opere filmiche nella

quale l'opera prodotta dalla ricorrente dal titolo "*Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e altri Cazzotti di Poesia*" si è classificato al posto n. 104 e quindi in posizione non utile nella categoria "*Produzione di Documentari e Cortometraggi cinematografici televisivi web*" (doc. 1),

- della predetta graduatoria nella linea di intervento "*Produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web*" in cui la domanda della ricorrente relativa al documentario "*Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e altri Cazzotti di Poesia*", è risultata in posizione n. 104 con punti 45,10 e quindi in posizione non utile alla concessione dei contributi;

- del provvedimento con il quale il documentario della ricorrente è stato attribuito un giudizio di inidoneità alla concessione dei contributi;

- dell'esito del procedimento selettivo afferente la linea di intervento "*Produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web*" per la III sessione 2020;

- del bando del 7 luglio 2020 relativo alla concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – articolo 26 della legge n. 220 del 2016 - anno 2020 (doc. 2);

- dei verbali di gara della Sottocommissione di esperti Produzione e Distribuzione, ed in particolare dei verbali della seduta Sottocommissione ed in particolare del verbale della seduta 24 marzo 2021 (doc. 3) nonché del verbale della seduta del 31 marzo 2021 (doc. 4) durante la quale sono state valutate le istanze relative alla categoria "*documentari, e cortometraggi cinematografici, televisivi e web*" ed è stata valutata anche l'opera della ricorrente;

- per quanto occorrer possa, del DM 31 luglio 2017 n. 343 del MIBACT recante “*Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’art. 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220*” e sue successive modificazioni (tra cui il DM 14 marzo 2019 n. 149);
- del DM del 22 aprile 2020 del Mibact recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2020”;
- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

della PA resistente ad ammettere il documentario della ricorrente tra le opere meritevoli del contributo ed a concedere alla ricorrente il contributo richiesto, ovvero, in subordine, a procedere ad un ulteriore riesame delle candidature e dell’esito della gara e/o alla riedizione della stessa.

* * *

F A T T O

- 1. 1.** L’art. 26 della legge 14 novembre 2016 n. 220 prevede che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
- 2.** Con DM 31 luglio 2017 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha approvato le “Disposizione applicative in materia di contributi selettivi di cui all’art. 26 della legge 14 novembre 2016”.
- 3.** Con decreto ministeriale del 22 aprile 2020 sono state stanziare le somme oggetto di finanziamento per le sessioni deliberative per l’anno 2020.
- 4.** Con bando del 7 luglio 2020 è stata indetta la procedura di selezione per

la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive di cui al predetto DM 31 luglio 2017 – ano 2020 (doc. 2).

5. La ditta individuale GMG Production di Gianna Garbelli ha presentato la propria domanda per la concessione dei contributi nella linea di intervento “Produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web” per la III sessione 2020 con riferimento al documentario di lungometraggio dalla stessa prodotto titolato “*Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e altri Cazzotti di Poesia*” regia di Gianna Garbelli. Nella domanda la ricorrente ha esposto un costo di produzione ammissibile per Mibact di Euro 942.740,00. ed ha chiesto il contributo per Euro 240.000,00 (doc. 5).

6. Con decreto n. 1437 del 18.05.2021, il Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura ha approvato la graduatoria comunicata dagli esperti alla Direzione il 11 maggio 2021, afferente al procedimento per la concessione di contributi selettivi III sessione 2020 per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, ai sensi dell’art. 4 del DM 31 luglio 2017, n. 343 (doc. 1).

7. Del tutto inopinatamente nella predetta graduatoria la domanda della ricorrente relativa al documentario “*Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e altri Cazzotti di Poesia*”, è risultata in posizione n. 104 con 45,10 punti totali e quindi in posizione non utile alla concessione dei contributi nella linea di intervento “Produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web”. Son stati ammessi ai

contributi ventuno opere ed al ventunesimo e ultimo posto dei progetti finanziati si è classificato il cortometraggio “Allegro con Fuoco” prodotto da The Family s.r.l..

8. La ricorrente ha effettuato un accesso agli atti nell’ambito del quale le sono stati trasmessi, i verbali di gara del 24 marzo 2021 (doc. 3) e del 31 marzo 2021 (doc. 4).

o o o

I provvedimenti indicati in epigrafe appaiono illegittimi e come tali vanno annullati per i seguenti motivi di

I.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI- DIFETTO DI ISTRUTTORIA TRAVISAMENTO DEI FATTI - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – SVIAMENTO DI POTERE- INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DM 343 DEL 312 LUGLIO 2017 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE

Il documentario della ricorrente si è classificato al centoquattresimo posto.

La motivazione addotta è stata rappresentata esclusivamente attraverso un dato numerico: all’opera della ricorrente è stato infatti attribuito il punteggio di 45,10.

In particolare alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 22,10/35 per il requisito della “*qualità innovativa e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto*”, 13,00/20 per il requisito “*Visione e stile del regista. linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto, con riferimento in particolare alla innovatività rispetto al genere cinematografico ovvero audiovisivo di riferimento*”, 10,00/15 punti per il criterio “*qualità*

dell'apporto del cast artistico e tecnico all'opera audiovisiva"

Non avendo raggiunto un minimo di 50 punti l'opera della ricorrente non è rientrata nella selezione per l'attribuzione dei punteggi ulteriori.

A seguito di accesso agli atti sono stati forniti alla ricorrente i verbali del 24 marzo 2021 e del 31 marzo 2021 dai quali non si ricava alcunché in merito alle motivazione dei punteggi attribuiti posto che gli stessi si limitano a rappresentare che *“la Sottocommissione (...) procede ad analizzare le istanza dei plafond 3 (documentari, cortometraggi cinematografici, televisivi e web) (...) mediante scambio di osservazioni e ampia discussione sui progetti., valutandone altresì, gli aspetti artistici e finanziari, anche in comparazione tra loro. Concluso l'esame di tutti i progetti presentati nella Terza sessione del bando, la Sottocommissione, sulla base dei criteri e sottocriteri fissati all'art. 24 e alla tabella 4 del bando, procede alla assegnazione dei punteggi per ogni progetto, riassumendo i punteggi attribuiti e la determinazione del contributo per i progetti finanziati nella allegata graduatoria”*.

Nessuna motivazione espressa viene quindi formulata sulle opere oggetto di valutazione.

Possiamo quindi osservare come non possa in alcun modo ricavarsi come sia stata valutata l'opera rispetto ai criteri (peraltro ampi come si dirà in proseguo) previsti dal bando: non vi è alcun accenno nei verbali della commissione alla *“qualità innovativa della sceneggiatura ovvero del soggetto”* né alla *“Visione e stile del regista. linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto...”* e nemmeno alla *“qualità dell'apporto del caratteristico e tecnico all'opera audiovisiva”* .

Insomma possiamo dire che non vi è una motivazione espressa riferita al

voto numerico attribuito né risulta sia stato preventivamente approvato un criterio di attribuzione del voto numerico in modo da rendere intellegibili le valutazioni della Pubblica Amministrazione.

Orbene, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che “la predeterminazione dei criteri di valutazione è regola generale per tutti i concorsi pubblici, non solo per quelli con accesso dall’esterno, rilevando in egual modo l’esigenza di garantire l’effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva in quanto si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico.” (Consiglio di Stato n. 7115/2018.).

Nel caso di specie la tabella 4 del bando (doc. 2) riporta dei subcriteri ma non assegna alcun range di punteggio agli stessi. In altre parole vengono genericamente indicati in che cosa consistono i criteri da sub a) a sub d) ma non viene suddiviso tra subcriteri il punteggio massimo ottenibile.

Si legge infatti che il criterio sub “A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto (max 35 punti)” è composto dai seguenti sub criteri:

- “1. Originalità della storia, solidità, tono e ritmo della struttura narrativa;
2. Innovatività del linguaggio cinematografico ovvero audiovisivo proposto;
3. Qualità della scrittura, capacità di elaborazione drammaturgica, sviluppo e approfondimento dei personaggi, dei dialoghi, e coerenza tra le diverse componenti (idea, struttura, personaggi e dialoghi);
4. Capacità della sceneggiatura o del trattamento di valorizzare e far conoscere luoghi, fatti, personaggi ed eventi di carattere nazionale e locale;
5. Tecnica dell’animazione utilizzata (animazione);
6. Sceneggiatura beneficiaria di

contributi selettivi; 7. Opera il cui progetto di sviluppo e pre-produzione abbia ottenuto un contributo selettivo ai sensi dell'articolo 7 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017.”

Lo stesso accade per i criteri b), c) e d): nessuna previsione di un range di punteggio ai subcriteri da parte del bando né sua predeterminazione da parte della Commissione

A ciò si aggiunga che negli indicatori sub a), b) e c) vi sono dei subcriteri che valgono solo per le opere di animazione (a5, b5, c4): sembra quindi che le opere di animazione siano favorite visto che possono ottenere punteggi per subcriteri non ottenibili per i documentari.

Appare evidente che, così facendo ed anche della assenza di un giudizio esteso, sia del tutto oscuro ed impossibile sapere quanto come l'opera sia stata valutata con riferimento ai vari subcriteri e quindi come sia stato possibile addivenire alla attribuzione totale del punteggio che diviene così del tutto arbitrario.

Il grave vizio di motivazione rende sostanzialmente impossibile ricostruire l'iter logico seguito dalla PA ed il giudizio diventa quindi del tutto arbitrario su tutte le opere che sono state oggetto di gara: ciò rende quindi i provvedimenti impugnati viziati anche per la palese irragionevolezza, il sostanziale sviamento di potere, l'assenza di presupposti ed il difetto di istruttoria.

Infatti la fissazione di punteggi per i subcriteri costituisce un requisito essenziale per la valutazione quando il criterio previsto dal bando lascia un non trascurabile range di punteggio assegnabile dalla commissione.

Si tenga presente che codesto Tar Lazio ha ritenuto pienamente fondata la presente censura con riferimento alla sessione del 2019 relativamente ad un

ricorso proposto dalla stessa Garbelli per il diniego dei contributi per altro documentario. Nell'accogliere il ricorso il Tar ha infatti osservato che il vizio consistente nel non aver predeterminato un punteggio massimo e minimo ottenibile per ogni sub criterio "inficiava già il procedimento per la concessione dei contributi "selettivi" in parola per l'anno 2018, come già chiarito dalla Sezione nella sentenza TAR Lazio, II quater, n. 9125/2020, in cui, ugualmente, la tabella allegata al bando si limitava ad individuare i sotto-criteri senza tuttavia operare la precisazione dei relativi pesi di ciascuno di essi, predefinendo esclusivamente il punteggio globalmente attribuibile per il criterio generale considerato, senza specificare il punteggio minimo e massimo attribuibile a ciascuno dei sotto-criteri menzionati (anche in quell'occasione era stato precisato che a tale carenza avrebbe dovuto semmai porre rimedio la Commissione individuando, nella prima seduta, in via preliminare all'esame dei progetti, la predeterminazione di tali valori come prescritto dall'art. 12 del DPR 487/1994).

Pur dovendosi riconoscere un progressivo miglioramento sotto il profilo organizzativo dell'attività valutativa in contestazione – grazie anche all'incremento del numero dei componenti di tali Commissioni da 5 a 15 opportunamente introdotto dal legislatore al fine di assicurare una maggiore ponderazione delle relative valutazioni (art. 3 co 4 a del DL n. 59/2019 con legge n. 81/2019) – la rilevata criticità nel procedimento di valutazione, per quanto riguarda la predefinizione dei criteri, non è stata ancora superata, riproducendo il bando per l'assegnazione dei contributi per il 2019 il medesimo vizio che inficiava quello per il 2018

Si tratta di un vizio "a monte" che compromette l'attendibilità e la validità

delle valutazioni e pregiudica il buon andamento e l'imparzialità dell'azione pubblica, che risulta particolarmente grave in un settore in cui l'attribuzione a privati di fondi pubblici dipende da giudizi di valore assolutamente soggettivi ed estremamente opinabili, per cui le garanzie procedurali ed organizzative costituiscono l'unico baluardo contro l'arbitrarietà delle scelte dell'Amministrazione come da tempo chiarito dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, II quater n. 5694/2011, e, da ultimo, TAR Lazio, II quater, n. 9125/2020).

Si tratta di una garanzia fondamentale, anche in considerazione della limitazione dei controlli su tali valutazioni, che sono insindacabili nella sostanza, come ripetutamente ribadito anche da questa Sezione, dovendo il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, limitarsi a verificare la correttezza dell'operato delle Commissioni, che, nel formulare i giudizi di competenza, sono tenute a rispettare le regole del procedimento ed i criteri di valutazione prefissati, senza potersi sostituirsi alle valutazioni da questa formulate, nemmeno tramite il ricorso ad un CTU. Come precisato dalla Sezione in numerose sentenze le valutazioni sulla qualità delle opere cinematografiche non sono sindacabili nel merito, essendo la giurisdizione di merito del giudice amministrativo limitata alle sole ipotesi espressamente previste, cioè quella di cui all'art. 134 lett. e) del d.lgs. 104/2010, riproduttiva dell'art. 8 della legge n. 161/1962, che però riguarda qualità dell'opera diverse dal suo valore artistico e, soprattutto, per finalità (tutela dei minori) totalmente diverse rispetto a quella in esame, in cui la valutazione investe il pregio dell'opera al fine della concessione di contributi pubblici o del riconoscimento di premi in denaro (TAR Lazio, II quater n. 11007/2018).”(Sentenza Tar Lazio n. 2852-2021 pubblicata il 9

marzo 2021 – doc. 6).

Insomma codesto Tar Lazio ha giustamente evidenziato che, proprio in un settore ove le valutazioni dipendono da giudizi di valore assolutamente soggettivi ed estremamente opinabili, quali sono le valutazioni artistiche o le valutazioni del pregio di un progetto filmico, demandate alle Commissioni di Esperti, è necessario che siano predeterminati i parametri di valutazione e ne sia dato conto nella motivazione (vedasi anche Tar Lazio n. 9125/2020; TAR Lazio, II quater n. 5694/2011).

Si tenga peraltro presente che, nel caso di specie, non è stato nemmeno formulato un giudizio espresso riferito ai criteri generali **che consenta di comprendere sotto quale profilo ed in che misura i progetti in concorso siano stati ritenuti più o meno meritevoli di sostegno finanziario: non è quindi ricostruibile nemmeno ex post l'applicazione dei criteri, indicatori, pesi etc., considerata anche l'assenza di alcun cenno al contenuto dell'eventuale confronto o dibattito in merito al valore filmico di ciascun progetto sottoposto all'esame.**

Insomma, possiamo dire che i provvedimenti impugnati in primo grado sono palesemente illegittimi in quanto non è stata formulata una motivazione espressa riferita ai criteri e ai subcriteri né è stato preventivamente approvato un range di punteggio minimo o massimo ai subcriteri in modo da rendere intelligibile il voto numerico attribuito in mancanza della predetta motivazione.

Ne consegue, pertanto, che i giudizi valutativi in contestazione risultano affetti da “carenza di motivazione” dato che, per costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, il punteggio numerico soddisfa l'onere motivazionale incombente sulla Commissione di valutazione solo nel caso in

cui siano già stati adeguatamente predefiniti criteri e parametri di valutazione, indicatori, pesi e scale, secondo il metodo della cd. “*griglia di valutazione*” ed i punteggi espressi siano riconducibili a ciascuno degli “aspetti rilevanti” ai fini dell’espressione del giudizio già così analiticamente “predeterminati” (TAR Lazio, II quater 5334/2019 e 5341/2019, nonché, con specifico riferimento al sostegno alle attività di spettacolo, TAR Lazio, II quater, n. 8854/2011, e, di recente, n. 5331/2019).

Per tale principale ragione i provvedimenti impugnati, vista l’integrazione delle figure sintomatiche indicate in epigrafe, appaiono illegittimi e come tale vanno annullati.

II.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI- DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA- SVIAMENTO DI POTERE- INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE

Del tutto irragionevole appare anche la scelta del bando (anch’esso indicato tra gli atti impugnati) di inserire nella medesima categoria di valutazione i cortometraggi ed i documentari.

Non si vede infatti come possa essere effettuata una valutazione comparativa tra opere che non hanno nulla a che vedere le une con le altre.

I cortometraggi sono progetti di finzione, di breve durata e gli elementi costitutivi sono costruiti solo artificialmente. Il documentario è un’opera audiovisiva i cui elementi narrativi ed espressivi costitutivi sono colti dalla realtà; nel documentario la vicenda narrata, gli ambienti dove si svolge e i personaggi che la interpretano sono reali e agiscono su di un piano di realtà; i documentari di qualunque durata, spesso lunga, si avvalgono di materiali

di archivio e dunque rappresentano il reale.

Sembra quindi evidente che le due categorie avrebbero dovuto essere separate in quanto solo in tal modo la valutazione comparativa tra le opere avrebbe potuto essere intellegibile.

Mettere nella medesima categoria opere dalla costruzione del contenuto di natura diversa, oltre a violare i principi che si desumono anche dall'art. 3 della Costituzione, provoca una distorsione ed uno sviamento della attività valutativa, visto che non è possibile confrontare cose che tra loro non sono comparabili: ne deriva che il giudizio finale non può che risultare del tutto arbitrario e privo di presupposti.

È quindi evidente che il bando poteva e doveva procedere nel senso prospettato dalla scrivente difesa anche perché il DM n. 343 del 31 luglio 2017 lasciava ad esso il potere-dovere di individuare le aree di intervento, le relative risorse ed i requisiti di ammissibilità. La scelta del bando è stata quindi palesemente irragionevole e priva di presupposti.

A ciò si aggiunga che, come già detto nel recedente primo motivo, negli indicatori sub a), b) e c) vi sono dei subcriteri che valgono solo per le opere di animazione (a5, b5, c4): sembra quindi che le opere di animazione siano favorite visto che possono ottenere punteggi per subcriteri non ottenibili per i documentari (che invece depositano solo il soggetto, come è ovvio che sia non essendo un progetto di fiction) e ciò costituisce un ulteriore elemento da cui si evince l'irragionevolezza di aver previsto un'unica categoria di valutazione per cortometraggi e documentari. .

Inoltre anche i costi per la realizzazione di cortometraggi sono diversi e più contenuti rispetto a quelli per la realizzazione dei documentari: aver finanziato cortometraggi con somme ingenti ha quindi tolto risorse da

destinare ai documentari che infatti sono stati destinatari di risorse proporzionalmente più esigue rispetto al costo di ogni singola opera.

Ecco quindi un ulteriore motivo per il quale le due categorie avrebbero dovuto esseri distinte con una distinzione anche del contributo da erogare.

Si badi bene che la previsione del bando non trova giustificazioni né nella statuizione dell'art. 3 del DM 31 luglio 2017 n. 343 , così come modificato dal DM 14 marzo 2019 n. 149, né nel DM 22 aprile 2020 (doc. 7), che, all'art. 3, ha stabilito un ammontare complessivo (euro 2.400.000,00) dell'intervento in materia di documentari e cortometraggi per l'anno 2020. Nel bando la PA aveva infatti il dovere-potere di suddividere le due categorie e il relativo finanziamento considerato peraltro che l'art. 4 dello stesso DM 31 luglio 2017 n. 343 demandava al bando di indicare le risorse disponibili per ciascun intervento e di stabilire i soggetti beneficiari ed i requisiti di ammissibilità. In ogni caso, qualora si ravvisasse che anche il DM 31 luglio 2017 n. 343, con le sue successive modificazioni, o il DM 22 aprile 2020 abbiano previsto una medesima categoria di valutazione per cortometraggi e documentari, allora andranno annullati, o comunque disapplicati, in parte qua (per le medesime motivazioni su esposte) anche i predetti Decreti Ministeriali (infatti indicati in epigrafe tra gli atti impugnati per quanto occorrer possa).

Si tenga presente che anche la censura qui prospettata ha trovato accoglimento da parte del Tar Lazio che, in una sentenza riferita ad altro ricorso proposto dalla stessa Sig.ra Garbelli avente ad oggetto una selezione del 2019 a cui ha partecipato con altro documentario, ha osservato quanto segue:

“È evidente sul piano logico, ancor prima che giuridico, che non è

ragionevole includere nella stessa misura di sostegno, “costringendo” a concorrere con un “tetto comune”, opere cinematografiche che costituiscono generi totalmente diversi quanto a soggetto di provenienza (di solito il cortometraggio costituisce l’opera di “lancio” per nuovi autori prima di affrontare il più impegnativo, e costoso, progetto di lungometraggio), soprattutto per oggetto e finalità (i cortometraggi riguardano la “finzione”, ed hanno funzione di “intrattenimento”, mentre i documentari costituiscono una “rappresentazione della realtà”: due funzioni che rispondono ad un diverso interesse pubblico perseguito mediante il sostegno finanziario della realizzazione delle opere che si dovrebbe riflettere anche sulle scelte di riparto dei fondi disponibili che il legislatore impone all’Amministrazione di predeterminare prima dell’esame delle domande di contributo, oltre che, ovviamente, sul disegno dei criteri di valutazione dell’opera, essendo evidente che documentario e cortometraggio fiction rispondono a requisiti qualitativi diversi, già a partire dalla “qualità del soggetto e della sceneggiatura”), che differiscono per durata dell’opera (con tutto quel che consegue sotto il profilo dei costi di realizzazione, che, ancora, una volta, costituisce un elemento che deve essere attentamente considerato nella definizione del riparto dei fondi, in quanto l’intervento pubblico di sostegno all’attività di produzione cinematografica ha funzione “sussidiaria” e deve pertanto essere proporzionato alla diversa struttura dei costi da affrontare per produrre le opere ritenute meritevoli di essere supportate con “sovvenzione” a carico del pubblico erario) e per canali di distribuzione (con conseguente diversa incidenza sulla possibilità di recupero del finanziamento che deve essere, per le ragioni sopraesposte, attentamente considerato, in un’ottica di

ragionevolezza e proporzionalità, al fine di assicurare l'efficacia, il buon andamento, l'imparzialità dell'azione amministrativa di settore).

Si tratta di rilievi che non sono superabili con le argomentazioni difensive della resistente.

L'Amministrazione, infatti, si limita ad opporre che “è proprio l'art. 3 del DM 343 del 31 luglio 2017, recentemente modificato da DM n. 149 del 14 marzo 2019, che al comma 1 precipuamente dispone “Le risorse destinate ai contributi selettivi, come individuate nel decreto di riparto di cui all'art. 13, comma 5, della legge 220 del 2016, sono ripartite tra le seguenti linee di intervento (...) c) produzione di opere audiovisive ...3) documentari e cortometraggi: euro 2.300.000”

Ma in tal modo la resistente trascura il fatto che “è proprio l'art. 3 del DM 343 del 31 luglio 2017” che costituisce oggetto di espressa impugnativa in parte qua, così come le successive modifiche, espressamente includendo, tra gli atti impugnati, anche il DM n. 149 del 14 marzo 2019, sempre limitatamente alla clausola in contestazione, su cui si incentrano, appunto, le censure specificamente dedotte nel secondo mezzo di gravame.

Inoltre la resistente precisa che l'art. 4 dello predetto DM 343/2017 demanda al bando di indicare le risorse disponibili per ciascun intervento, oltre che di stabilire i soggetti beneficiari ed i requisiti di ammissibilità, indicando le risorse disponibili per ciascun intervento, come, di fatto, effettuato dal bando, che all'art. 22, comma 5, lett. b), ha previsto che “per la produzione di documentari e cortometraggi, il costo complessivo deve essere inferiore rispettivamente a euro 1.000.000 e euro 200.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo. Nel caso di cortometraggi a carattere documentaristico, si applica quanto previsto per i

cortometraggi”. Secondo l’Amministrazione siccome in tal modo l’importo del contributo è stato parametrato al costo dell’opera, risulterebbe “ictu oculi evidente come ai cortometraggi sia stato riservato un importo del contributo ammissibile più modesto rispetto a quello destinato per i documentari, proprio in considerazione della diversa durata e del diverso impegno economico.

La Sezione ritiene che, in tal modo, viene ammesso dalla stessa Amministrazione che ha preso in considerazione solo uno degli elementi determinanti l’intensità dell’intervento di sostegno, dimostrando di aver operato le scelte demandate dal legislatore e dal DM in base ad una visione solo parziale di questi, tenendo conto solo del parametro per determinare la quantità del contributo erogabile (in proporzione al costo), che costituisce l’oggetto delle decisioni da assumere “a valle”, nella seconda fase dell’esame delle istanze, mentre la censura investe la fase anteriore, di valutazione qualitativa delle opere per stabilire se queste meritino o meno di beneficiare di tale contributo, cioè il momento “a monte”, che costituisce il passaggio preliminare, in cui si verifica “se” concedere il beneficio (che, appunto, costituisce oggetto della controversia)”. (Sentenza Tar Lazio n. 2852-2021 pubblicata il 9 marzo 2021 – doc. 6)

Si ribadisce quindi che il vizio consistente nell’aver posto nella medesima categoria di valutazione documentari e cortometraggi inficia a monte l’intera gara in quanto rende impossibile condurre una analisi comparativa applicando gli stesi criteri e canoni di valutazione ai fini della ammissione ai contributi. Tale difficoltà viene acuita qualora le opere siano non solo di durata diversa ma anche di genere differente visto che un documentario-lungometraggio ha, sotto i diversi profili già segnalati nella sentenza

impugnata, caratteristiche diverse rispetto ad un cortometraggio-fiction.

Peraltro, anche ammesso e non concesso che i cortometraggi possano avere anche contenuto documentaristico, rimane il fatto che nella medesima categoria di valutazione si trovano opere di lungometraggio (come i documentari non contenuti in cortometraggi) ed opere di breve durata (come appunto i cortometraggi), nonché opere di finzione (come appunto i cortometraggi-fiction) ed opere che ritraggono la realtà (come i documentari siano essi di breve o lunga durata).

Appare pertanto evidente, anche per il motivo qui illustrato, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

III.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA– ABNORMITÀ – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE

III.1 Si osserva in ogni caso che il verbale della seduta Sottocommissione del 31 marzo 2021 (doc. 4) durante la quale è stata valutata anche l'opera della ricorrente risulta sottoscritto dal solo Coordinatore Valerio Toniolo e quindi non da tutti i membri della Commissione, né risulta nominato un Segretario incaricato di redigere il verbale e di attestare, con la sua sottoscrizione, le operazioni svolte dall'organo collegiale e la formazione della relativa volontà.

Da ciò deriva che non è nemmeno dato capire chi abbia effettuato le valutazioni visto che gli esperti citati nel verbale non lo hanno firmato e che manca anche la sottoscrizione del Segretario (per la verità nemmeno nominato: insomma manca la sottoscrizione di colui che dovrebbe attestare e

certificare le operazioni di gara).

Occorre osservare che in un caso analogo che ha riguardato sempre l'odierna ricorrente e l'accesso ai contributi di altra sessione, codesto Tar Lazio ha annullato i provvedimenti impugnati osservando che la sottoscrizione del Segretario costituisce elemento imprescindibile (che non può essere sostituita dalla sottoscrizione del Presidente): *“la ricorrente ricorda che la mancata sottoscrizione del verbale da parte del Segretario costituisce un vizio particolarmente grave, che comporta l'inesistenza/nullità della seduta, dell'attività in essa svolta come chiarito da costante orientamento giurisprudenziale, che ha ritenuto la sottoscrizione dell'atto un requisito formale indispensabile per attestare la formazione della volontà della Commissione.*

La censura è fondata sia in fatto sia in diritto.

Risulta infatti documentalmente comprovato che detti atti non sono stati sottoscritti dal Segretario, come si evince dalle stesse copie dei verbali (che recano la firma del solo Presidente) depositati dalla stessa Amministrazione, la quale, peraltro, non ha svolto alcuna deduzione difensiva al riguardo.

Secondo la pacifica giurisprudenza in materia, la mancata sottoscrizione del verbale da parte del Segretario determina l'inesistenza giuridica del verbale medesimo così come della deliberazione verbalizzata, non essendo fungibile dalla firma del Presidente, che ha una funzione diversa, di mera verifica della fedeltà e completezza della verbalizzazione operata dal Segretario, senza assumersi la paternità dell'atto, che è attribuzione esclusiva di quest'ultimo (vedi, tra tante, Cassazione, n. 13756/2009; T.A.R. Lombardia sez. III, n. 3027/2011; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III n. 1160/2013).

Orbene, la carenza di verbalizzazione delle operazioni di una Commissione valutatrice costituisce un grave vizio che comporta l'inesistenza/nullità della seduta finale in cui vengono "trascritte" le scelte assunte aliunde: non si tratta di mero "formalismo", bensì di "forme" prescritte a pena di nullità/inesistenza come "requisito essenziale" per la formazione della volontà dell'organo collegiale e della stessa esistenza dell'atto da questa adottato (vedi, da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 3544/2020).

Tali principi sono stati peraltro ribaditi anche di recente con specifico riferimento ai procedimenti per l'erogazione di benefici economici (e non) a sostegno al settore cinematografico (Cons. Stato, Sez. Prima, parere n. 948 del 25/05/2020 su affare n. 614/2019 ricorso straordinario, in un caso in cui la Commissione competente a pronunciarsi sulla spettanza del contributo finanziario per progetti filmici "si è riunita più volte in assoluta autonomia per valutare le istanze" e delle relative sedute "non è stato redatto alcun verbale"; il Supremo Consesso ha ritenuto illegittimo l'operato della PA e meritevoli di annullamento i provvedimenti impugnati ribadendo che "Ai fini della esternazione e della produzione degli effetti, la volontà collegiale assunta con la deliberazione deve essere tradotta per iscritto. La verbalizzazione ha, tra l'altro, lo scopo di consentire il controllo sul corretto svolgimento del procedimento collegiale e sulle determinazioni amministrative adottate. Il provvedimento adottato dalla Commissione ha natura discrezionale e la mancata verbalizzazione non consente di valutare la procedura seguita dalla Commissione stessa"; (cfr., sull'informalità dell'attività nelle procedure di erogazione di contributi a sale cinematografiche in assenza di qualunque verbalizzazione, TAR Lazio, II quater, n. 3637/2020).

Nel caso in esame le sedute in cui la Commissione ha effettuato l'attività di audizione dei soggetti interessati al beneficio in questione si devono ritenere nulle, inesistenti, mai avvenute, a causa dell'omessa sottoscrizione da parte del Segretario del verbale delle relative operazioni; tali attività costituiscono invece un passaggio fondamentale dell'istruttoria per il riconoscimento dell'interesse culturale del film in virtù di espressa previsione dell'art. 8 co. 2 primo periodo del d.lgs. 28/2008, sicché la loro omissione (evento cui è equiparata la tenuta delle sedute non verbalizzate) inficia anche i successivi passaggi della procedura riverberando sulla seduta del 26.7.2016 (in cui la Commissione ha operato le valutazioni di propria competenza sulla base dell'attività istruttoria svolta nelle predette sedute) e si trasmette anche al provvedimento ministeriale impugnato.” (doc. 11).

La pronuncia appare applicabile anche al caso in esame.

Il verbale delle operazioni del 31 marzo 2021 (ma anche quello precedente del 24 marzo 2021) è stato sottoscritto solo dal Coordinatore che non è un Segretario: si tratta infatti di una figura di raccordo tra gli esperti della Commissione, assimilabile a quella del Presidente, priva di poteri di autonoma redazione del verbale o di attestazione della volontà collegiale. Nel caso de quo il Segretario non è nemmeno stato nominato. Peraltro, nel denegato caso si ritenesse che il Coordinatore ricoprisse il ruolo di Segretario (ma non vi è traccia dell'attribuzione di tale funzione), allora mancherebbe la firma del Presidente, anch'essa necessaria per la “verifica della fedeltà e completezza della verbalizzazione operata dal Segretario”.

Per tale preliminare ragione si è trattato di un atto nullo o comunque palesemente illegittimo.

III.2 In ogni caso, ed anche qualora si ritenesse possibile procedere alla verbalizzazione in assenza del segretario (e quindi della sua sottoscrizione), appare evidente che il verbale dovesse essere firmato da tutti i componenti della commissione visto che, con la sottoscrizione, ogni membro si sarebbe assunto la responsabilità di quanto ivi riportato.

Nel caso de quo invece manca del tutto la sottoscrizione dei membri della commissione e, come rilevato dalle pronunce sopracitate, il Coordinatore di una Commissione, al pari di un Presidente, non può assumersi la paternità del verbale di un organo collegiale ma ha semmai la diversa funzione di mera verifica della fedeltà e completezza della verbalizzazione operata dal Segretario (vedi, tra tante, Cassazione, n. 13756/2009; T.A.R. Lombardia sez. III, n. 3027/2011; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III n. 1160/2013), figura che, nel caso in esame, è, come detto, del tutto mancante.

Insomma, nel caso di specie non è nemmeno stata percorsa la strada della sottoscrizione da parte di tutti i componenti del Collegio visto che mancava un Segretario deputato ad attestare le operazioni collegiali: la giurisprudenza ha infatti osservato che "alla mancanza della firma del segretario verbalizzante può supplire, ai fini della legittimità dell'atto collegiale, solo l'avvenuta sottoscrizione del processo verbale da parte di tutti i membri dell'organo" (T.A.R. Veneto, sez. I, 27 aprile 2002, n. 1582).

A *fortiori* si rappresenta che, secondo la più recente giurisprudenza, l'art. 15 del d.p.r. n. 487/1994, pur essendo dedicato ai concorsi per l'accesso ad impieghi pubblici, costituisce principio generale analogicamente applicabile a tutte le procedure selettive anche quelle volte alla erogazione di finanziamenti pubblici. Orbene, detta norma dispone che "di tutte le

operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". In tal senso quindi la sottoscrizione di tutti i componenti della commissione dovrebbe essere apposta anche se ci fosse quella del segretario (comunque, come detto, mancante nel caso di specie).

A ciò si aggiunga che il verbale è, indubbiamente, l'unico documento probatorio dello svolgimento delle operazioni concorsuali e del contenuto di esse e quindi deve essere sottoscritto da chi ha partecipato alle relative operazioni. Pertanto anche considerandolo solo sotto il profilo della sua attestazione, con le garanzie di legge, del contenuto di una volontà collegiale, l'invalidità e/o nullità del verbale medesimo, stante il carattere insostituibile della prova, si risolve nella concreta impossibilità di dimostrare la formazione di detta volontà.

Da tutto quanto qui esposto ne deriva l'illegittimità dell'intera procedura comparativa e di tutti gli atti impugnati con il presente ricorso.

III.3 Da ultimo sul punto si osserva che, se si prendesse per buona la verbalizzazione, vi sarebbe allora un altro vizio di illegittimità. **L'esperta Marina Giovannini aveva dichiarato nella seduta del 24 marzo 2021 di astenersi dalla valutazione della categoria "Produzione di Documentari e Cortometraggi cinematografici televisivi web" trovandosi in una situazione di incompatibilità (doc. 3). Ebbene nella successiva seduta del 31 marzo 2021, durante la quale si è svolta la valutazione della predetta categoria, l'esperta ha partecipato ai lavori come se nulla fosse. Notiamo infatti che la Dott.ssa Giovannini compare nella commissione che ha valutato le opere nella seduta del 31 marzo 2021, seduta in cui appunto è**

stata effettuato “l’esame delle istanze del plafond 3 (documentari e Cortometraggi cinematografici televisivi web)” (doc. 4).

Appare quindi evidente che nella Commissione che ha effettuato la valutazione comparativa dell’opera della ricorrente vi era un membro in una situazione di incompatibilità (peraltro ammessa dallo stesso). Ciò inficia l’intera gara e tutti i provvedimenti impugnati che come tali devono essere annullati.

IV.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI- DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO DI COMPETENZA - SVIAMENTO DI POTERE- CONTRADDITTORIETÀ E/O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 DEL BANDO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE

IV.1 Avendo ben presenti i limiti di cognizione del giudice amministrativo nella analisi di fattispecie in cui la Pubblica Amministrazione è dotata di un’ampia discrezionalità tecnica, occorre comunque osservare come il caso di specie rientri tra quelli in cui si possa sollevare una precisa censura in ordine alla manifesta irragionevolezza della valutazione.

Il documentario della ricorrente, autrice/regista/attrice/ montatrice/ e ovviamente esperta di boxe, accreditata da sempre ai più grandi eventi mondiali e quindi in possesso di una credibilità conquistata, è infatti l’unico tra i partecipanti che ha ad oggetti protagonisti sportivi veri, vere e proprie icone della storia della grande boxe di ogni parte del mondo, popolarissimi vedi il cast: MANNY PACQUIAO, ANTONIO MARGARITO, JACK

MOSLEY, OSCAR DE LA HOYA, ANGELO DUNDEE, JEAN CLAUDE BOUTTIER, FLOYD e ROGER MAYWEATHER sr., RICKY HATTON, FLOYD MAYWEATHER jr., BOB ARUM, GORDON MARINO, THOMAS HAUSER, DON MAJESKI, SERGIO MARTINEZ, PAUL WILLIAMS, FREDDIE ROACH, SUGAR RAY LEONARD, ROBERTO DURAN, TOMMY HEARNS, VITO ANTUOFERMO, MARVIN HAGLER, HECTOR CAMACHO, BRUNO ARCARI, ERIK MORALES, LEONARD BUNDU, ALESSANDRO BONCINELLI, JOSÉ SULAIMAN, ED BOZELLA, DEUK KOO KIM, RAY “boom-boom” MANCINI....con le loro memorabili gesta sportive e contenuti e profondità sociali ad esse collegati che si confermano riscatto, elevazione umana, culturale, ed economica. Un’alternanza di emozioni, nelle ardue conquiste, nei diversi contesti storici, di estrazioni, di nazionalità, di lingue, di credo che i protagonisti vivono, nella crescita e nella ferrea volontà al miglioramento, diventando riferimento per intere generazioni; è con tale visione unica e tanto originale quanto costruttiva che la ricorrente, ha sottoposto il suo progetto, nessuno (e non solo in Italia) è in grado di presentare tanta originalità, tale percorso nel tempo e nello spazio realizzato in prima persona in 20 anni di viaggi e di mestiere. È senza meno un progetto ambizioso, ma che la ricorrente ha già per tre quarti prodotto. (doc. 5).

Il merito nello Sport, nella Boxe è facilmente leggibile, lo scontro non è fine a sé stesso, ma si tratta di mettere alla prova il proprio coraggio, la propria lealtà, i propri pregi e i propri limiti e paure, che una volta approfonditi sul ring in tenaci battaglie, decretano in una stretta di mano, spesso in un abbraccio il riconoscimento del “migliore” tra i due contendenti. I valori dello Sport, sono tutti ben espressi in questo antichissimo sport.

Anche solo per questo motivo vi è un connotato di originalità: nella valutazione comparativa la PA non può tralasciare il tema oggetto dell'opera anche per evitare di concedere i contributi ad opere che trattano il medesimo argomento.

Del resto la stessa legge 14 novembre 2016 n 220 sancisce che il pluralismo debba essere un principio fondamentale da seguire nella considerazione delle opere da ammettere ai contributi (l'art. 3 dispone infatti che *“l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo: a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva”*). Certamente il principio del pluralismo impone che debba essere tenuto in considerazione anche il tema affrontato altrimenti si rischia paradossalmente di concedere contributi solo ad opere aventi lo stesso soggetto.

Si badi bene che la commissione formata è da ben 15 membri, nessuno dei quali esperto con riferimento alle tematiche di natura sportiva: ne deriva che è mancata certamente la dovuta considerazione per il mondo dello sport e per i suoi più grandi rappresentanti dal punto di vista atletico e umano che hanno anche influenzato la società civile. Insomma, mancava tra i giurati una figura che avesse la conoscenza e la sensibilità di valorizzare un'opera dal contenuto e natura certamente diverso dalle altre, ma appunto parimenti meritevole di essere presa in considerazione. In tal senso possiamo addirittura parlare di una incompetenza tecnica della Commissione che infatti è giunta a riconoscere meritevoli opere con tematiche simili o identici ed ha completamente tralasciato le opere di cultura sportiva. Peraltro sappiamo bene il successo che possono riscuotere nel pubblico docu-film su personaggi o gesta sportive come ci è testimoniato dalla incredibile popolarità di tante serie aventi ad oggetto campioni o squadre che hanno

segnato le epoche (come recentemente “Last Dance” che è stata la serie più vista su Netflix). O ancora è in questi giorni in distribuzione Il Divin Codino a proposito del calciatore Roberto Baggio. E come abbiamo già elencato questa tematica, in ogni ricorso, con esempi di ogni nazione, (ma non in Italia) ha lasciato indelebile traccia nella storia. Appunto vedi l’Accademy Award, ossia l’Oscar nel 2016 al documentario di lungometraggio di circa otto ore, dal titolo: *Made In America*, protagonista O-J-Simpson, ex-giocatore di football, diretto da Ezra Edelman.

E così nel 2019 si aggiudica quale migliore documentario all’Oscar: *Free Solo Sfida Estrema*, si tratta della storica scalata dell’arrampicatore americano Alex Honnold regia di Jimmy Chin e Elisabeth Chai.

L’autrice/produttrice Gianna Garbelli, indipendente, ha cercato di colmare un vuoto tutto italiano, ormai sono decenni che si batte e che ostinatamente le viene contestata la sua peculiarità, appunto di Cultura Sportiva, e sempre dall’organo preposto ai finanziamenti alla Cultura, il Ministero Cultura nello specifico qui, Direzione Cinema, che di fatto governa tutto il comparto, e distribuisce il danaro pubblico, sistematicamente “brucia” ogni progetto della ricorrente.

Insomma non sembra proprio che la Commissione si sia attenuta al principio del pluralismo che certamente doveva applicarsi anche nella scelta dei soggetti trattati dalle opere da finanziare.

Tutto ciò costituisce un chiaro ed innegabile vizio della decisione adottata.

IV.2 L’opera della ricorrente è di alto profilo e merito.

Si consideri che l’autrice Gianna Garbelli è una professionista stimata ed apprezzata come dimostrano i diversi riconoscimenti attribuiti alle sue precedenti opere.

Ci riferiamo in particolare al fatto che il precedente docu-film della ricorrente “*Garbelli On Boxing/A Mani Basse - Emozioni di Viaggio nella Boxe Senza Tempo*” era entrato nella Selezione al Concorso Ufficiale della 73° edizione, del prestigioso Festival di Cannes (poi annullato il 10 Maggio scorso per la crisi epidemiologica) (doc. 8); che il docu-film *Fighter d’Italia Giancarlo Garbelli*, era tratta dal libro della stessa autrice risultato vincitore del Premio Selezione Bancarella Sport 2016 (doc. 9); che il primo film dell’autrice e regista “*Tentazioni Metropolitane*” debuttò alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1993 ed è oggi in distribuzione mondiale attraverso Amazon Prime che l’ha selezionato tra i suoi titoli per territori quali Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Austria e Italia: <https://www.amazon.com/dp/B08J4DXZ1X> (doc. 10); che infine il cortometraggio realizzato lo scorso Aprile 2020 “*In Guardia*” con i costi sostenuti dalla stessa e con i protagonisti campioni della grande boxe italiana ha avuto risalto su una pubblicazione del quotidiano online, - Corriere della Sera - in prima pagina e tutt’ora online. (<https://video.corriere.it/cronaca/lockdown-pugili-italiani-noi-siamo-voi-non-mollate-mai/6e815216-9378-11ea-9606-c84daa18e54a>)

Insomma ci troviamo dinanzi ad una delle miglior autrici nel panorama nazionale che però non è mai stata presa in considerazione, tutte le volte in cui ha richiesto il contributo statale per il finanziamento delle sue opere, e ciò è accaduto per l’ennesima volta anche per il docu-film oggetto del presente giudizio. Quanti ostacoli e ostruzionismo in anni di investimento!

L’opera qui trattata: “*Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e Altri Cazzotti di Poesia*” è un documentario avente ad oggetti storie reali, raccontate con i loro protagonisti (vedasi cartella presentazione docu-film

con synopsis - doc. 10). Il pugilato è uno spaccato meraviglioso che ha rivoluzionato vite, contesti sociali difficili, in cui la stessa autrice, con la sensibilità di chi ha raccolto queste trame di vite vere, assembla il montaggio delle immagini, dei dialoghi e della musica e di altri importanti documenti, e vi unisce temi leggeri, a risvolti drammatici ma dove la boxe riesce sempre a modificare vite al meglio.

Anche alla luce di tutto di ciò francamente non si comprende il motivo della esclusione dell'opera della ricorrente dai contributi a maggior ragione se si considera che dalla mera assegnazione del punteggio ciò non è evincibile.

IV.3 L'illegittimità dei provvedimenti impugnati appare evidente anche comparando il docu-film della ricorrente ***“Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e Altri Cazzotti di Poesia”*** con altre opere ammesse al contributo.

Vi sono cortometraggi ammessi al contributo per importi rilevanti rispetto allo loro durata, come *“Love in not enough”*, oppure *“Big – L'esplosiva storia di Matilde”* ovvero ancora *“Come i pasci non sanno respirare”* tutti della durata di 15 minuti.

È risaputo che un cortometraggio di solito sia “il concept” ossia l'idea artistica di quello che sarà un futuro lungometraggio. E ci si chiede quale distribuzione cinematografica darà visibilità a questi cortometraggi e quindi quali possibilità di mercato hanno e dunque di rientro economico. In Wikipedia si trova la definizione di cortometraggi: *I cortometraggi di solito sono finanziati da sovvenzioni cinematografiche, organizzazioni non profit, sponsor o fondi personali. I cortometraggi vengono generalmente utilizzati per fare esperienza del settore e come piattaforma per mostrare i talenti per garantire finanziamenti per progetti futuri da investitori privati, come una*

società di produzione o studi cinematografici.

E ancora ci chiediamo come possono ritenersi più meritevoli di finanziamento peraltro ingente, opere di durata davvero limitata (con costi quindi che dovrebbero essere più contenuti) rispetto ad altre opere che hanno avuto invece tempi di produzione e di lavorazione e costi ben più ingenti, quali appunto quello della ricorrente questo anche a prescindere dalla già accennata censura sulla irragionevolezza di porre nella stessa categoria documentari e cortometraggi.

Anche per tali ragioni i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi vista l'integrazione delle figure sintomatiche indicate in epigrafe e come tali vanno annullati.

IV.4 Si tenga infine presente che la ricorrente si è vista escludere dai finanziamenti anche per altri precedenti documentari per i quali ha dovuto proporre ricorso. Si consideri infatti che, con sentenza n. 9902/2020 pubblicata il 29.09.2020, codesto Tar Lazio ha accolto un precedente ricorso proposto dalla medesima ricorrente per la mancata ammissione a finanziamento 2016 del docu-film *Il Fighter d'Italia Giancarlo Garbelli- il pugilato è violento ma la violenza non è pugilato*- tratto dal libro della stessa ricorrente vincitore del Premio Selezione Bancarella Sport 2016 (doc. 11).

In seguito con sentenza n. 2852-2021 pubblicata il 9 marzo 2021 il Tar Lazio ha accolto due ulteriori ricorsi (riuniti tra loro) proposti contro la mancata ammissione al finanziamento di due altri documentari della ricorrente relativamente a due sessioni del 2019 (doc. 6).

Insomma, sembra si sia creato quindi un circuito autoreferenziale: coloro che ne rimangono esclusi, non riescono ad accedere a finanziamenti indispensabili per produrre e distribuire l'opera, né vengono presi in

considerazione dai festival nostrani, pur essendo pienamente meritevoli e pur essendo riconosciuti all'estero tanto da essere selezionati per il festival cinematografico più importante del mondo, appunto il Festival di Cannes.

Insomma si capirà se parliamo di un atteggiamento che appare vessatorio da parte del Mibact. La ricorrente, dopo aver avuto dei riconoscimenti espliciti come il Premio Selezione Bancarella Sport 2016 da cui è tratta l'opera seconda, il docu-film *Il Fighter d'Italia Giancarlo Garbelli- il pugilato è violento ma la violenza non è pugilato* e l'ammissione al concorso ufficiale per il Festival di Cannes per la sua terza opera, si è vista "sbattere le porte in faccia" in ogni occasione in Italia sia per la predetta seconda opera (che non è stata ammessa al contributo, per cui è stato proposto ricorso al Tar in seguito accolto) sia per gli ulteriori progetti come il terzo ed il quarto docu-film rispettivamente "*Garbelli On Boxing/A Mani Basse Emozioni di Viaggio nella Boxe Senza Tempo*" e "*Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Se Non Esiste l'Amore Non Esiste Neanche il Pugilato* oggetto di ulteriore ricorsi al tar accolti, sia per il quinto docu-film "*Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Le Nobili Artiste del Ring*" oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sia infine per questo sesto docu-film, oggetto del presente giudizio: "*Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e Altri Cazzotti di Poesia*: nessun contributo ministeriale le è mai stato erogato, nonostante abbia sempre diligentemente partecipato ai concorsi, nessuna possibilità di acquisire visibilità le è stata concessa. È quindi all'interno di tale andamento che deve essere vista la fattispecie de quo.

ISTANZA DI ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

Quanto al fumus boni iuris si rinvia ai su estesi motivi di diritto.

Quanto al periculum in mora si consideri quanto segue.

Per realizzare l'opera la ricorrente ha sostenuto una forte esposizione economica oltre ai notevoli sforzi organizzativi e all'impiego di collaborazioni di assoluta professionalità e della propria competenza e quindi del proprio tempo lavorativo.

Gli importi oggetto del finanziamento sono quindi necessari per recuperare anche la predetta esposizione economica a cui si è sottoposta la ricorrente: senza i contributi de quo la GMG Production di Gianna Garbelli rischia sostanzialmente di chiudere i battenti con tutte le ricadute anche per quanto riguarda i livelli occupazionali.

A ciò si aggiunga che il docu-film della ricorrente è in via di finalizzazione, un gran lavoro di competenza ed abilità di narrazione originale, e come evoca il titolo di valore artistico e musicale; ma andranno assolutamente onorati i contratti con le maestranze e i copyright musicali, e se non ottiene i contributi sarà impossibile che qualsiasi distribuzione italiana si farà avanti, perché la stessa non potrà licenziare i diritti e la società di distribuzione usufruire dei benefici di legge a cui la stessa è interessata. Senza l'investimento nel marketing è impossibile proporre l'opera. L'autrice/ricorrente ha richiesto il minimo per completare l'opera e per darle vita e così essere diffusa ovunque, si tratta di fatti di un'opera a carattere internazionale, firmata da autrice e produzione italiana. Si consideri che, unitamente all'istanza al bando, la GMG Production ha prodotto una lettera di interesse di una distribuzione interessata (vedasi lettera interesse del 19.04.2021 (doc. 12)

In Italia il cinema, i documentari sono sovvenzionati esclusivamente dallo Stato, così di conseguenza anche la Distribuzione gode del finanziamento pubblico. Quindi in questo caso il docu-film della ricorrente, non può uscire

nelle sale, TV, o streaming, insomma in qualsiasi modo di diffusione inventato, e così commercializzare, infatti senza contributi economici al completamento e ad una efficace marketing di distribuzione dell'opera, perché di fatto non si tratta di un'industria cinematografica privata.

Le società di distribuzione sono propense a prendere in considerazione solo le opere che godono del finanziamento sia per il riconoscimento della validità dell'opera insito nella concessione del contributo, sia e soprattutto per la possibilità di abbattimento di costi derivanti da esso.

Oltretutto i tempi necessari per la definizione del giudizio, nuocerebbero gravemente alla ricorrente che in tutto questo periodo non avrebbe la possibilità di trovare distribuzione italiana della propria opera vedendo vanificare di fatto tutti gli sforzi profusi, e ciò è ancora più grave in un periodo di emergenza pandemica come quello attuale, durante il quale tutta l'industria del cinema soffre drammaticamente.

Si chiede quindi l'adozione di una idonea misura cautelare volta a sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e ad ordinare alla PA di ammettere, con riserva, l'opera della ricorrente al contributo ovvero, in subordine, almeno di procedere al riesame delle candidature e dell'esito della gara ovvero alla riedizione della stessa.

o o o

Per gli esposti motivi, salvo altri in caso di nuove risultanze, si chiede l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dei provvedimenti impugnati.

Si chiede altresì la condanna della PA resistente ad ammettere il documentario della ricorrente "*Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e Altri Cazzotti di Poesia*" tra le opere meritevoli del contributo

ed a concedere alla ricorrente il contributo richiesto ovvero, in subordine, a procedere al riesame delle candidature e dell'esito della gara e/o alla riedizione della stessa, fatto salvo l'ordine di adozione di altra idonea misura conformativa alla pronuncia di annullamento.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Roma, 12 luglio 2021

Avv. Francesco Vannicelli